

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1209

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICCHI, COSTANTINO, CLAUDIO FAVA, LACQUANITI, LAVAGNO,
MELILLA, NARDI, PAGLIA, PILOZZI, QUARANTA, RICCIATTI**

Modifica all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente l'esclusione delle spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno

Presentata il 17 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, legge di stabilità 2012, ripropone nuovamente l'esclusione dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno di specifiche tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente.

In particolare, il comma 8-*bis* dell'articolo 31 introduce una deroga alla disciplina del patto di stabilità interno, prevedendo l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto delle spese per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato de-

liberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, effettuati nell'esercizio finanziario in cui è avvenuta la calamità e nei due esercizi finanziari successivi. La norma è volta a consentire ai comuni danneggiati da eventi calamitosi di effettuare maggiori spese in deroga alle regole del patto finanziate con risorse proprie dei medesimi enti.

Come già previsto dalla precedente legge di stabilità 2011, la legge n. 220 del 2010, l'esclusione riguarda le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute da province e comuni per l'attuazione

delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che sono escluse dal patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale.

Non sono, invece, consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese al di fuori di quelle previste dalle richiamate disposizioni e ogni ulteriore fattispecie di esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse

compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Tra queste, ad esempio, sono escluse dal patto di stabilità interno le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi.

Infatti, con riferimento all'esclusione delle spese per interventi calamitosi sostenute utilizzando risorse proprie, è importante sottolineare che tale esclusione richiede espressamente una specifica previsione normativa: ciò significa che la stessa esclusione può operare solo se e quando è emanata la norma richiesta.

La presente proposta di legge intende eliminare tale vincolo a carico degli enti locali, al fine di consentire loro di sostenere direttamente e liberamente le spese a valere su risorse proprie o su donazione di terzi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 8-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, le parole: « , con legge, » sono soppresse.

€ 1,00



17PDL0010650